



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Num. Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 3 – Pianificazione, Regolazione ed Uso delle Acque

Viale Campania n° 36/a - 90144 Palermo

Tel. 0917660406 - Fax 0916788113

Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Risposta a prot. _____ del _____

Palermo, prot. n° 33079 del 27 luglio 2017

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizi “Ufficio del Genio Civile” dell’Isola

geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it

geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it

geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it

geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it

geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

e p. c. Dipartimento Regionale Tecnico

Area 3 - Coordinamento Uffici del Genio Civile dell'Isola

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Chiarimenti per l’esatta identificazione degli “usi” di acqua pubblica

Come è noto questo Dipartimento, e più specificamente il Servizio 3 “Pianificazione, Regolazione e Uso delle Acque, ha, tra gli altri, il compito di esaminare gli atti istruttori predisposti dagli Uffici del Genio Civile relativi alle istanze di concessione di acque pubbliche avanzate ai sensi del Testo Unico di cui al Regio Decreto n° 1775/1933, al fine della predisposizione del decreto di concessione.

Nell’ambito di tale attività capita sovente di constatare come si verifichino, tra i vari Uffici del Genio Civile, diversità di interpretazione in merito al tipo di uso dell’acqua, tra quelli previsti dalla norma, da attribuire a specifiche attività per le quali viene avanzata l’istanza di concessione.

La presente circolare vuole quindi fare chiarezza su quanto sopra rappresentato al fine di pervenire ad univocità di interpretazione tra fattispecie analoghe da parte dei diversi Uffici istruttori.

Va preliminarmente ricordato che, in tema di possibili utilizzi di acqua pubblica, il combinato disposto dell’art. 18 della L. 36/1994 (modificato e integrato dall’art. 28, commi 9 e 10, della L. n° 136/1999), dell’art. 8 della L.R. n° 6/1997 e dell’art. 15 della L.R. n° 4/2003, prevede oggi nella Regione Siciliana, stabilendone i relativi canoni, i seguenti tipi di utilizzo:

- a) irriguo a bocca tassata;
- b) irriguo a bocca libera;
- c) consumo umano;
- d) industriale;
- e) piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;
- f) idroelettrico;
- g) igienico ed assimilati (concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere).

Se quasi sempre è univoca e corretta l’identificazione degli usi riconducibili alle tipologie di cui alle superiori lettere a), b), c), e) ed f), lo stesso non può dirsi per quanto riguarda gli usi da ricondurre alle tipologie d) e g). Infatti, è proprio con riferimento a tali due ultime tipologie di uso che si rilevano le più frequenti diversità di interpretazione tra gli Uffici del Genio Civile. Spesso infatti vengono assimilati ad uso “industriale” usi che tali non sono.

Al fine di pervenire ad univoche classificazioni dei vari tipi di uso, ed in particolare di quelli da definire o meno “*industriali*”, si consiglia di fare riferimento al moderno strumento dei “*Codici ATECO*”.

La classificazione delle attività economiche ATECO (ATtività ECONomiche) è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. È la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) creata dall'Eurostat, adattata dall'ISTAT alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano. Si tratta di una classificazione alfa-numerica con diversi gradi di dettaglio riportante i macro-settori di attività economica nonché le articolazioni e le disaggregazioni dei settori stessi.

Attualmente è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, che è stata approvata dall'ISTAT in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate. Ciò al fine di adottare la stessa classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni.

Premesso quanto sopra, da valere in linea generale per l'esatta attribuzione a qualsivoglia attività della qualifica di “*agricola*” o “*commerciale*” o “*industriale*”, si vogliono di seguito chiarire due casi particolari, frequentemente già sottoposti a questo Dipartimento, relativi all'attribuzione della qualifica di “*industriale*” ai seguenti casi di utilizzo di acqua pubblica:

- 1) utilizzo di acqua a servizio di aziende zootecniche;
- 2) prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 242 e seguenti del medesimo decreto.

1) **Utilizzo di acqua a servizio di aziende zootecniche**

Va preliminarmente osservato che l'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n° 228/2001, definisce in maniera chiara cosa debba intendersi per “*Imprenditore agricolo*”.

Tale articolo, infatti, al comma 1 così recita: “*È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*”. Lo stesso articolo chiarisce altresì che per attività connesse devono intendersi quelle “*... esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, ...*”.

Peraltro anche da un esame delle categorie economiche, così come riportata dai sopra citati codici ATECO, si rileva che le attività relative all'allevamento di animali sono riportate ai codici:

- 01.4 allevamento di animali
- 01.5 coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- 01.62 attività di supporto alla produzione animale

tutti inseriti nella Sezione A “*Agricoltura, silvicoltura e pesca*” che, come riportato nelle linee guida che accompagnano i codici ATECO, include, tra l'altro, le attività dell'agricoltura e della zootecnia.

Connesse all'allevamento di animali sono poi le attività di commercializzazione di alcuni prodotti animali, riportate ai codici:

- 46.23 commercio all'ingrosso di animali vivi
- 46.33 commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
- 47.76 commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

tutti inseriti nella Sezione G “*Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli*”.

Come si vede, la zootecnia, se intesa come attività volta all'allevamento degli animali va inquadrata come attività agricola, se intesa come attività volta alla commercializzazione di animali o di prodotti dagli stessi derivati va inquadrata come attività commerciale.

In nessun caso la stessa è da inquadrare come attività industriale.

Per quanto riguarda quindi l'identificazione con una delle categorie di possibili utilizzi di acque pubbliche, come previsti dalle vigenti norme di settore e in premessa elencate, non rinvenendosi tra di esse né l'uso agricolo, né quello commerciale, la zootecnia va vista come uno degli “*usi non previsti alle precedenti lettere*” e quindi riconducibile all'utilizzo di cui alla lettera g) quale attività da assimilarsi all'uso igienico.

2) **Prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 242 e seguenti del medesimo decreto.**

Preliminarmente si rappresenta che nella fattispecie in argomento appare errato parlare di un “uso” dell’acqua emunta dalla falda giacché la stessa non è utilizzata ma solamente trattata in quanto, una volta concluso il trattamento di riduzione del carico inquinante entro i limiti di legge, viene sversata in fognatura e/o recapitata a mare o reimpressa in falda. Ciò significa che tali emungimenti non sono finalizzati ad “*approvvigionamento idrico*” e pertanto per essi non necessita il rilascio di alcuna concessione o licenza di attingimento e, conseguentemente, il pagamento di alcun canone demaniale.

Peraltro tale interpretazione va nella direzione in cui si sono mosse alcune Regioni che si sono già dotate di un proprio Regolamento sull'uso della risorsa idrica. Valgano ad esempio:

- la Regione Lombardia che nel Regolamento Regionale n° 2/2006, all’art. 5, con riferimento alle “*Perforazioni finalizzate al controllo degli acquiferi*” stabilisce che “*l’eventuale emungimento d’acqua non è soggetto a concessione né al pagamento del canone.*”
- la Regione Toscana che nel Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 50/R del 21/04/2015, all’art. 15, comma 1, lettera c, tra i casi di esenzione dalla corresponsione del canone riporta “*il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del d. lgs. 152/06, ove assentito nell’ambito dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 242, c. 7 del medesimo decreto*”;
- la Regione Friuli Venezia Giulia che nella Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) all’art. 41 (Prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati) stabilisce che “*Gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica, nonché di ripristino ambientale dei siti contaminati, di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, da realizzarsi mediante prelievo di acque contaminate dal sottosuolo, non sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 42*”, trattando l’art. 42 i casi disciplinati da concessione.

Vale la pena osservare inoltre che anche se si fosse voluto, per i prelievi in esame, ipotizzare comunque un “uso” dell’acqua, sarebbe comunque errata la identificazione, fatta da alcuni Uffici del Genio Civile, di tale “uso” con quello “industriale”.

Considerato, infatti, che, come abbondantemente acclarato da vari atti giurisprudenziali, l’uso “industriale” riguarda le acque direttamente connesse con il processo produttivo e che tra i tipi di utilizzo previsti dalle vigenti norme non si rinviene quello relativo alla fattispecie in esame, si sarebbe dovuto fare riferimento alla voce g) che include tutti quelli “*non previsti alle precedenti lettere*” assimilandolo quindi all’uso “igienico”.

In conclusione, si ritiene comunque che, non ravvedendosi nella fattispecie in esame, un uso dell’acqua, per essi non necessita il rilascio di alcuna concessione o licenza di attingimento e, conseguentemente, il pagamento di alcun canone demaniale

Quanto sopra esclusivamente nella ipotesi che non sia previsto un riuso delle acque emunte (come previsto dall’art. 243 del D.lgs. 152/2006), nel qual caso andrà verificato il tipo di riuso previsto e classificato secondo i sopra citati codici ATECO.

Quanto precede affinché codesti Uffici possano tenerne conto, nelle more della emanazione di specifiche norme o disposizioni regolanti la materia.

Il Dirigente Generale
Firmato: Dott. Maurizio Pirillo